

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

20930/04

UDIENZA PUBBLICA

DEL 01/04/2004

SENTENZA

N. 435 / 04

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FABRI GIANVITTORE	PRESIDENTE	
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO	"	N. 043117/2003
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO	"	
4. Dott. URBAN GIANCARLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTE ~~ASSISE~~ APPELLO di REGGIO CALABRIA

nei confronti di:


- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) PROVENZANO BERNARDO | N. IL 31/01/1933 |
| 2) GANCI RAFFAELE | N. IL 04/01/1932 |
| 3) FARINELLA GIUSEPPE | N. IL 24/12/1925 |
| 4) SANTAPAOLA BENEDETTO | N. IL 04/06/1938 |

avverso SENTENZA del 14/11/2000

CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere



Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Luigi Ciampelli,

che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito, per la parte civile, gli Avv. ti. Renel Luciano e Francesco Polinani, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Udito il difensore Avv. Valerio Vianello per Ferrinello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

D



Fatto

Nel pomeriggio del 9/8/1991, verso le ore 17, veniva ucciso Antonino Scopelliti, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, attinto da due colpi di fucile caricato a pallettoni mentre alla guida della sua autovettura percorreva la strada verso Piale di Campo Calabro in agro di Villa San Giovanni. Sulla base di dichiarazioni provenienti da vari collaboranti di giustizia i mandanti dell'omicidio venivano individuati nei componenti della "commissione provinciale palermitana", i quali in un primo momento avrebbero tentato, tramite loro amici calabresi appartenenti alla "ndrangheta", di convincere lo Scopelliti, incaricato di sostenere l'accusa nel "maxiprocesso" che si doveva celebrare davanti alla prima sezione penale della Corte di Cassazione, a svolgere una requisitoria favorevole agli imputati. A fronte del netto diniego del Procuratore Generale, i componenti della "cupola palermitana" avrebbero deciso di ucciderlo, incaricando della esecuzione, tramite Benedetto Santapaola capomafia della zona di Catania, il clan calabrese facente capo alle famiglie De Stefano-Tegano, operanti nella zona di Villa San Giovanni, dove la vittima trascorreva le vacanze estive.

Un primo processo contro i mandanti, individuati come facenti parte della "commissione provinciale palermitana", si è già concluso con la loro condanna in primo grado e con la loro assoluzione in appello, confermata da questa Suprema Corte, che con sentenza n. 659 del 21/06/1999 aveva rigettato il ricorso del Procuratore Generale. Il presente processo riguarda altri componenti della "commissione provinciale palermitana" e precisamente Provenzano Bernardo, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Ganci Raffaele, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Santapaola Benedetto, i quali con sentenza 18/12/1998 della Corte di Assise di Reggio Calabria sono stati condannati alla pena dell'ergastolo in qualità di mandanti dell'omicidio in esame. Tale decisione è stata riformata con sentenza 14/11/2000 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che ha assolto tutti gli imputati dai



reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

La Corte di primo grado – partendo dalla premessa che le dichiarazioni di tutti i collaboranti fossero coincidenti negli elementi essenziali e che le divergenze riguardassero solo aspetti marginali del fatto – ha ritenuto che si fosse realizzata la convergenza del molteplice secondo cui l'omicidio era stato commissionato dalla “commissione provinciale palermitana”, tramite il Santapaola, al clan calabrese De Stefano-Tegano, che aveva organizzato ed eseguito l'omicidio con propri sicari, previo consenso dei capi del clan Garonfalo – i quali avevano peraltro un rapporto di conoscenza con lo Scopelliti – in quanto l'omicidio doveva essere commesso in zona di loro competenza.

La Corte di secondo grado ha ritenuto invece che non si fosse realizzata la convergenza del molteplice, in quanto le varie dichiarazioni dei collaboranti, oltre ad essere “de relato”, erano divergenti non su particolari di scarsa rilevanza, bensì su circostanze di fatto che riguardavano direttamente l'organizzazione e l'esecuzione dell'azione delittuosa. In particolare la Corte territoriale esaminava in modo specifico le dichiarazioni di ciascun collaborante (Lauro Giacomo Ubaldo, Barreca Filippo, Riggio Giovanni, Costa Gaetano, Scopelliti Giuseppe, Pulito Marino, Lombardo Giuseppe), traendo il convincimento che, pur sussistendo un interesse della “cupola siciliana” ad un “aggiustamento” favorevole del “maxiprocesso”, mancavano comunque elementi certi idonei a confermare l'esistenza del mandato ad uccidere il magistrato proveniente da “cosa nostra”, nonché ad individuare i canali mediante i quali sarebbe stato conferito il mandato, le cosche calabresi organizzatrici dell'omicidio e gli esecutori materiali, tanto più che altri due autorevoli componenti della “commissione provinciale palermitana”, e cioè Giovanni Brusca e Salvatore Cangemi, avevano riferito di non aver avuto mai alcuna notizia in merito all'omicidio in esame, né prima, né dopo la sua esecuzione.



Inoltre la Corte territoriale, oltre ad evidenziare che l'esistenza del solo movente non sarebbe stato sufficiente a giustificare una sentenza di condanna, ha ritenuto che comunque sotto il profilo logico la stessa causale si mostrava evanescente, tenuto conto da un lato che il Procuratore ucciso aveva fama di essere uomo giusto ed imparziale e di non avere preconcetti di sorta, dall'altro che la decisione del "maxiprocesso" sarebbe dipesa non da lui ma dall'organo giudicante. D'altra parte, se effettivamente la vittima avesse ricevuto pressioni o minacce, avrebbe denunciato il fatto all'autorità di polizia e avrebbe comunque usato cautele nei suoi trasferimenti, il che invece non avvenne, in quanto la vittima, oltre a mostrarsi tranquilla, si recava quotidianamente al mare, osservando sempre gli stessi orari e percorrendo sempre la stessa strada solitaria dove venne ucciso. Né le dichiarazioni rese dalle testi Maria Sgro e Antonietta Scopelliti, rispettivamente moglie separata e sorella della vittima, potevano essere dimostrative del suo stato d'animo, attesa la genericità e l'ambiguità delle frasi da lui pronunciate per telefono. Infine andava anche considerato il fatto che tra il conferimento dell'incarico allo Scopelliti di sostenere la pubblica accusa nel "maxiprocesso" e la sua uccisione intercorse un lasso di tempo troppo esiguo per consentire il suo avvicinamento, tramite la famiglia Garonfalo, al fine di "aggiustare" il processo e per organizzare, dopo il suo rifiuto, l'agguato in suo danno.

Avverso la predetta sentenza – limitatamente agli imputati Provenzano, Santapaola, Gangi e Farinella – ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, che ne ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione sul rilievo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che le dichiarazioni dei collaboranti erano tutte convergenti sul fatto che il mandato ad uccidere proveniva da "cosa nostra" e che incaricata dell'esecuzione fosse la "ndrangheta" reggina, di guisa che le divergenze riscontrate nelle dichiarazioni dei collaboranti, che riguardavano solo l'individuazione degli esecutori materiali, dovevano



considerarsi del tutto irrilevanti. Inoltre l'ipotesi accusatoria non poteva ritenersi scalfita dal fatto che i collaboranti Brusca e Cangemi nulla sapessero dell'omicidio Scopelliti, sia perché l'omicidio fu gestito dai capi a livello ristretto, sia perché i suddetti collaboranti erano rimasti all'oscuro di altri omicidi eccellenti come quello riguardante il giudice Saetta, sia perché gli stessi avevano comunque riferito del rilevante interesse mostrato dalla "cupola" palermitana per le sorti del "maxiprocesso". Infine la Corte territoriale non aveva considerato lo stato di preoccupazione in cui versava lo Scopelliti nei giorni immediatamente precedenti l'attentato, non potendosi ritenere ambigue e sibilline le dichiarazioni rese sul punto dalla moglie e dalla sorella della vittima. Tali visibili preoccupazioni lasciavano quindi desumere che lo Scopelliti avesse ricevuto richieste, peraltro non accolte, per "aggiustare" il "maxiprocesso". Pertanto, una volta accertato che le dichiarazioni dei collaboranti erano comunque convergenti sul punto relativo al mandato di uccidere conferito alla "ndrangheta" reggina, in presenza di un accertato movente, doveva essere confermata la sentenza di condanna di primo grado, trattandosi di imputati che all'epoca facevano parte della "commissione provinciale palermitana".

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le dedotte censure si limitano nella sostanza a prospettare una diversa valutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate con la sentenza impugnata. In particolare la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che nel caso di specie non si fosse verificata la convergenza del molteplice, tenuto conto che le dichiarazioni dei numerosi collaboranti divergevano tra loro non solo con riferimento alla individuazione dei sicari e alle modalità esecutive dell'agguato, ma ancor più nei loro nuclei fondamentali riguardanti i canali seguiti per il conferimento del mandato ad uccidere e l'individuazione delle cosche incaricate dell'esecuzione. Né può ritenersi manifestamente illogica la



circostanza che la Corte di merito abbia valorizzato le dichiarazioni dei due collaboranti Brusca e Cangemi nella parte in cui gli stessi avevano riferito di non essere in grado di riferire nulla in merito all'omicidio in esame. Infatti i due collaboranti, proprio perché facevano parte della "commissione provinciale", avrebbero potuto quantomeno riferire in ordine alla decisione di uccidere il magistrato, tanto più che, trattandosi di un omicidio "eccellente", lo stesso riguardava non solo l'esistenza dell'organizzazione nel suo complesso, ma anche gli interessi specifici dei singoli componenti dell'organismo di vertice di "cosa nostra". D'altra parte la stessa Corte di merito ha evidenziato che l'uccisione del magistrato, oltre a non essere influente ai fini delle sorti del "maxiprocesso", era in contrasto con la tattica di attesa decisa dalla "cupola", tanto più che un omicidio "eccellente" avrebbe avuto indubbiamente ripercussioni negative proprio sulle sorti del "maxiprocesso". Né lo stato di tensione in cui versava la vittima nei giorni precedenti l'agguato (desumibile dalle dichiarazioni della moglie e della sorella) può costituire una circostanza significativa in merito alle eventuali pressioni ricevute dal magistrato per "l'aggiustamento" del "maxiprocesso". Invero, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, tale censura non coglie nel segno, tenuto conto che la stessa vittima continuò a svolgere la sua vita tranquilla, tanto che non presentò alcuna denuncia all'autorità di polizia e che non osservò alcuna cautela nei suoi trasferimenti, andando quotidianamente al mare e percorrendo sempre la stessa strada solitaria dove venne ucciso.

Pertanto nella sentenza impugnata non è ravvisabile il denunciato vizio della motivazione sotto il profilo della carenza o della manifesta illogicità, atteso che la Corte di merito ha fornito ampia spiegazione del proprio convincimento, rispondendo con argomentazioni immuni da vizi logici alle censure proposte con il ricorso, che, come già detto, si sostanzia nella richiesta di un riesame degli elementi processuali già valutati dalla Corte di



merito. Tale riesame esula completamente dai compiti assegnati a questa Corte dall'art. 606 lett. e) c.p.p., secondo cui i vizi della motivazione non solo devono risultare dal provvedimento impugnato, ma configurare anche una "manifesta illogicità". A tal proposito le Sezioni Unite hanno affermato che "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro corrispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, pur non espressamente confutate, siano incompatibili con la decisione adottata, purché siano adeguatamente spiegate le ragioni del convincimento" (Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, proc. Spina, rv. 214.194).

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato.

P. T. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Roma 01/04/2004

Il Consigliere est.

Il Presidente

